

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 giugno 2003, n. 0207/Pres.

**Regolamento per l'assegnazione di finanziamenti e contributi a favore dei Consorzi garanzia fidi tra le piccole e medie imprese commerciali operanti nel Friuli Venezia Giulia, di cui all'articolo 7, comma 66 della legge regionale 1/2003.**

Art. 1

*(Assegnazione annuale finanziamenti e contributi ai Congafi)*

1. La Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario (Direzione) provvede ad assegnare annualmente ai Consorzi garanzia fidi tra le piccole e medie imprese commerciali operanti nel Friuli Venezia Giulia (Congafi), di cui alla legge regionale 32/1973, finanziamenti e contributi per la realizzazione diretta, senza delega ad altri soggetti, di specifici programmi di cui all'articolo 2, nei limiti e secondo le modalità di cui al presente Regolamento.

Art. 2

*(Attività finanziabili)*

1. Sono finanziabili i programmi concernenti:
- a) le attività di assistenza gratuita alle imprese per le agevolazioni di cui all'articolo 7, commi 69 e seguenti della legge regionale 4/2001 (prestito partecipativo) e per gli altri strumenti di finanziamento o di agevolazione;
  - b) le attività di cui all'articolo 7, commi 69 e seguenti della legge regionale 4/2001 (prestito partecipativo);
  - c) la realizzazione di indagini, studi, ricerche, seminari e convegni su tutto il territorio regionale, riguardanti la materia del credito agevolato.

Art. 3

*(Modalità, criteri e assegnazione dei finanziamenti e dei contributi)*

1. Per i programmi concernenti le attività di cui all'articolo 2, lettere a) e b) del comma 1, sono assegnati finanziamenti sino al 100% della spesa ritenuta ammissibile, sulla base dei programmi e dei preventivi di spesa presentati entro il mese di marzo dai Congafi.

2. Per i programmi concernenti le attività di cui all'articolo 2, lettera c) del comma 1, sono concessi contributi, sino alla misura massima del 90% della spesa ritenuta ammissibile, sulla base dei programmi e dei preventivi di spesa presentati entro il mese di marzo dai Congafi.

3. La Giunta regionale entro il mese di aprile approva

i programmi presentati.

4. Può essere disposta l'erogazione in via anticipata dei finanziamenti e dei contributi nella misura massima dell'80%.

5. I Congafi sono tenuti, ai fini della rendicontazione dei finanziamenti di cui al comma 1, ad evidenziare, tramite una contabilità separata, i costi connessi al programma con particolare riguardo a quelli relativi alle locazioni, all'utilizzo di attrezzature, al personale dipendente impiegato, alle collaborazioni e alla promozione.

6. I Congafi, entro il mese di marzo dell'anno seguente, devono presentare alla Direzione la rendicontazione dei programmi ammessi a finanziamento o contributo, ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 7/2000 e successive modificazioni e integrazioni, corredata da una relazione dettagliata dei programmi realizzati.

7. Successivamente alla verifica degli atti di cui al comma 6, la Direzione provvede all'erogazione del saldo del finanziamento o del contributo o all'eventuale recupero delle somme, anche mediante compensazione, conseguente alla rideterminazione del medesimo.

#### Art. 4

*(Norma transitoria)*

1. Per l'anno 2003 i termini di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3 sono differiti rispettivamente al 15 settembre e al 31 ottobre.<sup>(1)</sup>

2. Le domande già presentate ai sensi del comma 25 dell'articolo 12 della legge regionale 25/1999, sono ritenute ammissibili se compatibili con le previsioni del presente Regolamento. La Direzione provvede a richiedere eventuali integrazioni.

---

(1) Termini sostituiti con D.P.Reg. 22/7/2003, n. 0254/Pres. (B.U.R. 30/7/2003, n. 31).

#### Art. 5

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.